



**CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Il Consigliere Designato dott. Ludovico MORELLO,  
nel procedimento ex art. 737 c.p.c e 9 comma 5 Direttiva UE 2013/33 sulla richiesta di riesame della  
convalida del trattenimento proposto da:

**SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim**, nato in Egitto in data 10.12.1978;  
difeso dagli avv.ti HAMED Jama Fairus del Foro di Civitavecchia e Gianluca VITALE del Foro di  
Torino;  
attualmente trattenuto presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Caltanissetta;

- letto il ricorso e la documentazione allegata;
- lette le note depositate in data 12.12.2025 dalla Questura di Caltanissetta e la documentazione allegata;
- lette le note di replica depositate in data 15.12.2025 da parte della difesa;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

rilevato che non è in contestazione l'ammissibilità del ricorso, che può essere affermata sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale al "considerando" 15 ha previsto che *"il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale ... i richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità, che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario davanti a un'autorità giurisdizionale azionale"*.

L'art. 9 "garanzie per i richiedenti" della medesima direttiva, quanto alle modalità con cui può essere attuato il diritto al ricorso giudiziario in tema di trattenimento, ha disposto, al comma 5, che : *"il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giudiziaria a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano metter in discussione la legittimità del trattenimento"*.

Nell'attuare la direttiva, il legislatore italiano ha previsto all'art. 6 comma 8 d.lgs. 142/2015 che *"il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 giorni*

*di volta in volta prorogabili da parte del Tribunale finché permangono le condizioni di cui al comma 7".*

Sulla possibilità di presentare richiesta di riesame in assenza di una espressa previsione legislativa si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 22932 del 2017, la quale con riferimento all'art. 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008 ha ritenuto che la citata norma seppure non recepita dal nostro ordinamento, costituisce diritto direttamente applicabile in quanto disposizione *self- executing*.

Discende da ciò che, seppure non possa parlarsi di revoca giurisdizionale della convalida, è da ritenere consentita comunque una domanda giudiziale di riesame del trattenimento dello straniero nel centro e che, mancando una apposita disciplina normativa al riguardo, esso possa farsi valere con lo strumento generico del procedimento camerale proponibile ai sensi dell'art. 737 c.p.c e ss. per ottenere un diverso esame dei presupposti del trattenimento alla luce di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe;

ritenuta la competenza di questa Corte in ordine alla istanza in esame atteso che, come di recente affermato dalla Suprema Corte in maniera oltremodo condivisibile, *“in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sul riesame del provvedimento, consentito al soggetto in attesa di espulsione dall'art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, e al richiedente protezione internazionale dall'art. 9, par. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, sussiste la competenza concorrente del giudice che ha emesso l'originario provvedimento da riesaminare, in ragione di esigenze legate all'unitarietà della valutazione circa il perdurare dei presupposti della misura genetica o delle successive proroghe, e, alternativamente, quella del giudice nella cui circoscrizione si trovi il centro di permanenza dove è trattenuto il migrante al momento dell'istanza, dovendosi dare rilievo al criterio legato alla prossimità territoriale perché idoneo a valorizzare la maggiore vicinanza alle situazioni nuove ovvero a quelle circostanze sopravvenute che possono inficiare la validità del perdurare della misura”* (cfr. Cass. 23936/2025);

rilevato che il decreto di convalida della Corte di Appello di Torino è del 28.11.2025 e che in data 8.12.2025 i difensori hanno ritenuto di presentare istanza di riesame ai sensi dell'art. 9 par. 5 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

rilevato che la citata norma prevede che *“il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento”*;

rilevato che, nel caso in esame, sono emerse nuove informazioni tali da mettere in discussione la legittimità del trattenimento;

osservato che, in particolare, possono ritenersi elementi nuovi, degni di rilievo in questa sede, le sorti dei due procedimenti penali citati considerato che:

- gli atti relativi a tali procedimenti non risultano essere stati secretati, né in relazione agli stessi sono mai stati posti in essere limiti conoscitivi diversi da quelli ordinariamente previsti ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (contrariamente a quanto si pensava in un primo momento e tale aspetto era stato ampiamente valorizzato dalla Corte – in ragione di quanto era in effetti a

conoscenza della A.G. al momento della decisione del 28.11.2025 - nel provvedimento di convalida del trattenimento a supporto del giudizio di pericolosità);

- il procedimento relativo alle frasi proferite alla manifestazione del 9.10.2025 – di centrale rilievo nella presente vicenda, come ben si evince dalla lettura del provvedimento di convalida del trattenimento emesso da questa Corte e dallo stesso provvedimento di espulsione di matrice ministeriale – è stato immediatamente archiviato (in data 16.10.2025) da parte della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con iscrizione a modello 45, atteso che le dichiarazioni del trattenuto sono “*espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato*” e che, quindi, sono da ritenersi pienamente lecite in quanto rientranti nell’alveo degli artt. 21 Cost. e 10 CEDU (cfr. allegati 1 e 2 all’istanza di riesame); altro aspetto è la condivisibilità o meno di tali affermazioni e/o la loro censurabilità etica e morale, ma tale giudizio non compete in alcun modo a questa Corte e non può incidere di per sé solo sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto, risultando quindi del tutto inconferente ai fini che interessano in questa sede, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla Questura nelle note del 12.12.2025, una ritrattazione o meno delle predette dichiarazioni nell’udienza di convalida del trattenimento (laddove, peraltro, lo SHAHIN ha espressamente e fermamente affermato di essere contrario a ogni forma di violenza; cfr. verbale di udienza del 27.11.2025, in atti);

- in relazione ai fatti relativi al blocco stradale del 17.5.2025, dall’esame degli atti emerge una condotta del trattenuto non connotata da alcuna violenza e/o altro fattore peculiare indicativo di una sua concreta e attuale pericolosità, atteso che il medesimo era meramente presente sulla tangenziale assieme ad altre numerose persone (cfr. allegato 4 all’istanza di riesame relativo al proc. pen. 14969/2025 RGNR);

rilevato che a tali elementi di novità va aggiunto il fatto che la difesa ha altresì prodotto documentazione che denota un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano, circostanza che si pone in netto contrasto con il giudizio di pericolosità dello SHAHIN (cfr. allegato 9 all’istanza di riesame, relativo alla attività di divulgazione della Costituzione italiana tradotta in arabo presso la comunità islamica);

rilevato poi che i contatti con soggetti indagati e condannati per apologia di terrorismo sono isolati e decisamente datati (si fa unicamente riferimento a una identificazione del 2012 e a una conversazione del 2018, quest’ultima peraltro intercorsa tra soggetti terzi) e sono stati ampiamente spiegati e giustificati dal trattenuto nel corso della convalida (si fa espresso rinvio al verbale di udienza del 27.11.2025, in atti);

rilevato che lo SHAHIN - presente in Italia da oltre 20 anni, nonché perfettamente integrato e inserito nel tessuto sociale del Paese - è soggetto completamente incensurato;

rilevato che agli atti a disposizione di questa Corte non vi sono ulteriori concreti elementi di fatto – che sono la *condicio sine qua non* per formulare un eventuale giudizio di pericolosità, anche atteso che in uno Stato di diritto solo in relazioni agli stessi è possibile muovere specifiche contestazioni, articolare difese effettive e, da ultimo, svolgere un reale vaglio giurisdizionale che non sia svuotato dei suoi contenuti essenziali - valorizzabili ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.lgs. 142/2005;

ritenuto quindi che il ricorso vada accolto alla luce dei nuovi elementi emersi che, unitariamente valutati e considerati anche in relazione alle ulteriori circostanze poc’anzi valorizzate, escludono la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.lgs. 142/2015;

rilevato che le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, in quanto, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non è possibile condannare lo Stato ad un pagamento in favore di se stesso, conforme la giurisprudenza della Corte di cassazione civile (cfr. Sez. 1, 26/06/2023, n. 18162, Rv. 668016 – 01: *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”*);

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 9 par. 5 Direttiva 2013/33/UE e 737 c.p.c.,

**ACCOGLIE** il ricorso presentato nell'interesse di **SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim**, in atti generalizzato;

**DISPONE** la cessazione del trattenimento di **SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim** presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, disposto dal Questore di Torino con provvedimento del 24.11.2025, convalidato dalla Corte d'appello di Torino il 28.11.2025;

**DICHIARA** irripetibili le spese processuali;

**MANDA** alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.

Torino, 15.12.2025

Il Consigliere  
Ludovico Morello